

#### DELIBERA N. 153/17/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TIM S.P.A. E FASTWEB S.P.A., AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS, PER IL MANCATO PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI KIT E FLUSSI DI INTERCONNESSIONE TDM

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato Codice;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 226/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante "Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori", come modificata ed integrata dalla delibera n. 449/16/CONS, di seguito denominato Regolamento;

VISTA la delibera n. 52/15/CIR, del 20 aprile 2015, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP";

VISTA la delibera n. 33/17/CIR, del 18 aprile 2017, recante "Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 relative ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa";

VISTA la nota del 27 settembre 2016, acquisita in pari data dall'Autorità, con numero di protocollo n. 51114, con cui la società TIM S.p.A., di seguito denominata TIM, ha presentato all'Autorità istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso la



società Fastweb S.p.A., di seguito denominata Fastweb, ai sensi dell'articolo 23 del *Codice* e del *Regolamento* in merito al mancato pagamento di fatture relative a canoni e contributi per la fornitura di *kit* e flussi di interconnessione TDM;

VISTA la nota del 20 ottobre 2016, protocollo n. 55501, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, di seguito denominata *Direzione*, ritenendo l'istanza manifestamente fondata, ha trasmesso alla società istante ed alla controparte (nel seguito indicate anche come le *Parti*) la relazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del *Regolamento*, invitando Fastweb ad inviare le proprie contro argomentazioni;

VISTA la nota del 2 novembre 2016, acquisita dall'Autorità in data 3 novembre 2016, al numero di protocollo n. 57542, con cui Fastweb ha inviato le proprie controdeduzioni;

VISTA la nota del 2 marzo 2017, protocollo n. 12065, con cui con cui la *Direzione* ha inoltrato la replica di Fastweb a TIM, invitando quest'ultima a fornire le proprie valutazioni alla luce degli ulteriori elementi emersi dalla memoria di replica di Fastweb rispetto a quelli contenuti nell'istanza di TIM tali da farne riconsiderare la valutazione di manifesta fondatezza ed ha convocato le *Parti* in audizione;

VISTA la nota del 17 marzo 2017, acquisita in pari data dall'Autorità, con numero di protocollo n. 16789, con cui TIM ha inviato una memoria in replica alla posizione espressa da Fastweb;

VISTA la nota del 5 aprile 2017, protocollo n. 24797, con cui la *Direzione* ha convocato le *Parti* per il giorno 28 aprile 2017, poi posticipato all'11 maggio 2017 a seguito del rinvio richiesto da Fastweb con nota del 21 aprile 2017, acquisita dall'Autorità in data 24 aprile 2017, con numero di protocollo n. 28144;

VISTO il verbale di udienza dell'11 maggio 2017;

CONSIDERATO che, a fronte dell'avvio delle 5 controversie tra le stesse *Parti* e su analoghe tematiche, ossia il pagamento di fatture relative alla fornitura di servizi di accesso all'ingrosso di TIM, la *Direzione*, nel corso della udienza dell'11 maggio 2017, sentite le *Parti*, comunicava la decisione di disporre la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del *Regolamento*, essendo le stesse connesse tra loro. Nell'ambito di tale udienza veniva inoltre proposto alle *Parti* un percorso volto all'individuazione di una soluzione conciliativa delle controversie sulla base di principi proposti dalla *Direzione*;

VISTA la nota del 19 maggio 2017, acquisita in pari data dall'Autorità, con numero di protocollo n. 33005, con cui TIM, sulla base di una specifica richiesta formulata dall'Autorità nel corso della predetta udienza, ha ridefinito l'ammontare complessivo delle fatture oggetto delle 5 controversie sulla base dei nuovi prezzi dei servizi *wholesale* oggetto delle stesse nel frattempo definiti dall'Autorità per gli anni 2015 e 2016, con delibere adottate in data successiva alle date di presentazione delle istanze di avvio;

VISTA la nota del 29 maggio 2017, acquisita in pari data dall'Autorità con numero di protocollo n. 34673, con la quale Fastweb ha rilevato che l'aggiornamento del *petitum* 



economico effettuato da TIM in maniera aggregata non consentiva la verifica di tali valorizzazioni pertanto ha richiesto che per ciascun importo aggregato venisse riportato il dettaglio informativo abitualmente fornito nell'emissione di documenti contabili;

VISTA la nota del 22 giugno 2017, acquisita in pari data dall'Autorità con numero di protocollo 40701, con la quale Fastweb ha riscontrato le precedenti note di invio di ulteriori informazioni di TIM, come previsto dalla proposta di percorso conciliativo definito dall'Autorità;

CONSIDERATO che in tale nota Fastweb ribadisce la necessità che Telecom Italia:

- I. completi la valorizzazione delle fatture in contestazione ai prezzi applicabili al periodo di riferimento, in ottemperanza alle delibere vigenti e, in particolare, alle delibere nn. 653/16/CONS, 78/17/CONS e 106/17/CONS;
- II. fornisca un dettaglio informativo che consenta effettivamente di verificare i criteri di valorizzazione, le consistenze ed il periodo di applicazione del *repricing*. Richiede in particolare di indicare per ogni voce l'importo unitario precedentemente fatturato, il nuovo importo unitario coerente con le delibere dell'Autorità, il periodo temporale e le quantità di riferimento.

VISTA la nota del 21 giugno 2017, protocollo n. 40127, con cui la *Direzione* ha convocato le *Parti* per la seconda udienza fissata per il giorno 28 giugno 2017;

VISTO il verbale di udienza del 28 giugno 2017;

VISTO il verbale di udienza del 12 luglio 2017, convocata nel corso dell'udienza del 28 giugno 2017;

VISTO il verbale di udienza del 26 luglio 2017, convocata nel corso dell'udienza del 12 luglio 2017;

VISTI i chiarimenti forniti da TIM nel corso del procedimento;

CONSIDERATO che nel corso di tale udienza le *Parti*, nonostante si fosse svolta una verifica di dettaglio dei dati contabili relativi ai pagamenti reclamati da TIM, dichiaravano l'esito negativo del tentativo di conciliazione per tutte e 5 le controversie. Ciò in quanto TIM non ha ritenuto di accettare le ulteriori riduzioni richieste da Fastweb non essendo le stesse, a suo avviso, giustificate alla luce delle intervenute delibere dell'Autorità e del percorso conciliativo da quest'ultima indicato;

CONSIDERATO quanto segue:



1	Il p	rocedimento	4
2	L'is	stanza di TIM	7
3	Le	controdeduzioni di Fastweb	8
4	Gli	esiti degli approfondimenti istruttori e del tentativo di conciliazione	9
	4.1	Premessa	9
	4.2 fissati	Gli esiti del tavolo tecnico bilaterale di riconciliazione dei dati rispetto ai valor nelle delibere dell'Autorità	
5	Val	utazioni conclusive dell'Autorità	1
	5.1	Premessa	1
	5.2	Il Fatto	1
	5.3 contro	Il quadro regolamentare e contrattuale in relazione all'oggetto della oversia	2
	5.4	Conclusioni	3

#### 1 Il procedimento

A decorrere da settembre 2016 TIM ha inviato in successive fasi una serie di istanze di avvio di controversie nei confronti di Fastweb ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 259/03 aventi ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative a servizi *wholesale* come di seguito riportate:

- 1) Istanza del 27 settembre 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 51114, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative ai canoni e contributi per la fornitura dei *kit* e flussi di interconnessione TDM;
- 2) Istanza del 27 settembre 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 51176, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative ai canoni per la fornitura della banda ATM ABR dei VP *bitstream*;
- 3) Istanza del 4 novembre 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 57992, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative a contributi di attivazione di accessi simmetrici ATM:
- 4) Istanza del 4 novembre 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 58027, avente ad oggetto il mancato pagamento delle fatture relative ai contributi di disattivazione di accessi ULL e *bitstream*;
- 5) Istanza del 20 febbraio 2017, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 8722, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative a canoni per la fornitura di servizi di accesso WLR ISDN PRA.



Tutte le predette istanze sono state ritenute ammissibili dalla *Direzione* ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento*.

In relazione alla prima istanza relativa a canoni e contributi per *kit* e flussi di interconnessione TDM, la *Direzione*, ritenendo inizialmente la stessa manifestamente fondata, con nota del 20 ottobre 2016, prot. n. 55501 trasmetteva alle *Parti* la relazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del *Regolamento*, invitando Fastweb ad inviare le proprie contro argomentazioni nei termini previsti dal predetto articolo.

Fastweb, con comunicazione del 2 novembre 2016, inviava la propria memoria acquisita dall'Autorità il successivo 3 novembre al prot. n. 57542.

Essendo emersi dalla memoria di replica di Fastweb elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nell'istanza di TIM tali da farne riconsiderare la valutazione di manifesta fondatezza, la *Direzione*, il 2 marzo 2017, con nota prot. n. 12065, ha inoltrato la replica di Fastweb a TIM, invitando la stessa a fornire le proprie valutazioni in replica a quanto argomentato da Fastweb nella citata nota del 2 novembre, e ha convocato le *Parti* in audizione per il 24 marzo 2017.

Nelle more della prima udienza TIM, con nota del 17 marzo 2017, acquisita al protocollo dall'Autorità in pari data al n. 16789, inviava una memoria in replica alla posizione espressa da Fastweb.

La prima udienza di comparizione delle *Parti* tuttavia si svolgeva, sul tema dei *kit* di interconnessione, previa convocazione del 5 aprile 2017, l'11 maggio 2017, come da verbale redatto, anziché in data 28 aprile 2017 (come da precedente convocazione), a seguito di posticipo richiesto da Fastweb.

In relazione alle restanti 4 istanze (punti 2-5 di cui sopra) la *Direzione* procedeva alla convocazione delle *Parti* con nota prot. n. 19595 del 28 marzo 2017 con udienze da tenersi in forma congiunta, unitamente alla controversia di cui al punto 1, in data 11 maggio 2017.

In data 20 aprile 2017, nelle more della prima udienza di comparizione, Fastweb inviava per le suddette 4 controversie le proprie memorie acquisite al protocollo dell'Autorità il successivo 21 aprile rispettivamente al n. 27769, al n. 27770, al n. 27771 ed al n. 27768.

A fronte dell'avvio delle 5 controversie in oggetto, la *Direzione*, nel corso della udienza dell'11 maggio 2017, sentite le *Parti*, comunicava la decisione di disporre la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del *Regolamento*, essendo le stesse connesse tra loro. Nell'ambito di tale udienza veniva inoltre proposto alle *Parti* un percorso volto all'individuazione di una soluzione conciliativa delle controversie sulla base di principi proposti dalla *Direzione*.

In data 19 maggio 2017 perveniva all'Autorità una nota di TIM, acquisita al prot. n. 33005, con la quale, sulla base di una specifica richiesta formulata dall'Autorità nel corso della predetta udienza nell'ambito del tentativo di conciliazione, veniva ridefinito l'ammontare complessivo delle fatture oggetto delle 5 controversie sulla base dei nuovi



prezzi dei servizi *wholesale* oggetto delle stesse nel frattempo definiti dall'Autorità per gli anni 2015 e 2016, con delibere adottate in data successiva alle date di presentazione delle istanze di avvio.

In data 29 maggio 2017 perveniva all'Autorità una nota di Fastweb, acquisita al prot. n. 34673, con la quale riscontrava le precedenti note di TIM, come previsto dalla proposta di percorso conciliativo definito dall'Autorità. Fastweb rilevava che l'aggiornamento del petitum economico effettuato da TIM in maniera aggregata non consentiva la verifica di tali valorizzazioni, pertanto richiedeva che per ciascun importo aggregato venisse riportato il dettaglio informativo abitualmente fornito nell'emissione di documenti contabili.

TIM ha fornito una replica alla richiesta di Fastweb, per le vie brevi, in data 8 giugno.

Con nota del 22 giugno 2017, acquisita in pari data dall'Autorità con numero di protocollo 40701, Fastweb ha riscontrato il chiarimento informativo TIM, come previsto dalla proposta di percorso conciliativo definito dall'Autorità.

In tale nota Fastweb ribadisce la necessità che Telecom Italia:

- o completi la valorizzazione delle fatture in contestazione ai prezzi applicabili al periodo di riferimento, in ottemperanza alle delibere vigenti e, in particolare, alle delibere nn. 653/16/CONS, 78/17/CONS e 106/17/CONS;
- o fornisca un dettaglio informativo che consenta effettivamente di verificare i criteri di valorizzazione, le consistenze ed il periodo di applicazione del *repricing*. Richiede in particolare di indicare per ogni voce l'importo unitario precedentemente fatturato, il nuovo importo unitario coerente con le delibere dell'Autorità, il periodo temporale e le quantità di riferimento.

In data 28 giugno 2017, giusta convocazione del 21 giugno 2017, Prot. n. 40127, si teneva la seconda udienza finalizzata a proseguire il tentativo di conciliazione tramite la verifica congiunta dei dati sottostanti le partite economiche oggetto delle 5 controverse e della modalità di applicazione dei nuovi prezzi *wholesale* definiti dall'Autorità con le delibere 2015-2016 (*repricing*); della audizione veniva redatto il relativo verbale.

Nel corso di tale udienza, visti i progressi riscontrati nel confronto tra le *Parti*, veniva fissata, al 12 luglio 2017, una ulteriore e conclusiva udienza per completare il tentativo di conciliazione.

In data 12 luglio 2017 si teneva la terza udienza, come da verbale redatto. A fronte di rilevanti progressi dichiarati dalle *Parti* sia sulla riconciliazione delle quantità dei servizi oggetto delle controversie, sia dei rispettivi periodi di riferimento, sia della corretta applicazione del *repricing* effettuato da TIM, le stesse, di comune accordo, chiedevano la fissazione di un'ultima udienza.

In data 26 luglio 2017 (come da verbale redatto) si teneva la quarta ed ultima udienza.



Nel corso di tale udienza la *Parti*, nonostante si fosse giunti a una riconciliazione dei dati contabili, dichiaravano l'esito negativo del tentativo di conciliazione per tutte e 5 le controversie. Ciò in quanto TIM non ha ritenuto di accettare le ulteriori riduzioni richieste da Fastweb non essendo le stesse giustificate alla luce delle intervenute delibere dell'Autorità e del percorso conciliativo da quest'ultima indicato.

Tanto premesso, completati gli adempimenti istruttori, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del *Regolamento* la *Direzione* ha trasmesso alla Commissione per le infrastrutture e le reti gli atti dei procedimenti riuniti per le determinazioni di competenza

#### 2 L'istanza di TIM

La controversia ha ad oggetto il mancato pagamento, da parte di Fastweb, delle fatture emesse da TIM relative a canoni e contributi per la fornitura di *kit* e flussi di interconnessione TDM, [*Omissis*].

A quanto riportato nell'istanza di TIM, Fastweb rifiuta il pagamento delle fatture emesse da TIM per canoni e contributi relativi ai *kit* e flussi d'interconnessione TDM a partire dal 1° luglio 2013. Sui *kit* d'interconnessione di Fastweb vengono veicolate le seguenti tipologie di traffico:

- a. [Omissis];
- b.[Omissis];
- c. [Omissis];
- d.[Omissis]

TIM ha fatturato i contributi oggetto di contestazione ai sensi delle Offerte di Riferimento per i servizi di raccolta, terminazione e transito via via approvati dall'Autorità con delibere nn. 52/15/CIR e 40/16/CIR.

[*Omissis*] La fatturazione è ancora in corso nonostante il completamento della migrazione a IP in quanto Fastweb non ha, a quanto riportato, mai cessato alcun *kit* TDM.

In data 4 dicembre 2015 TIM ha, infatti, concluso la migrazione richiesta da Fastweb dell'architettura di interconnessione TDM/ISUP verso quella SIP-I/IP.

Con lettera del 3 febbraio 2016 TIM – nel confermare a Fastweb l'avvenuto completamento della predetta migrazione – ha comunicato all'operatore:

- di procedere, entro il 19 febbraio 2016, all'invio degli ordini di cessazione dei *kit* d'interconnessione diretta a 2 Mbit/s sui quali Fastweb non veicolava più traffico di fonia in modalità TDM/ISUP in quanto migrato su IP;
- che i predetti ordini di cessazione potevano riportare il giorno 5 dicembre 2015 come "data richiesta cessazione concordata";



• che i *kit* d'interconnessione a 2 Mbit/s per i quali dopo il 19 febbraio 2016 non fosse risultato pendente alcun ordine di cessazione e su cui Fastweb avesse continuato a veicolare traffico di tipo diretto in modalità TDM/ISUP avrebbero continuato ad essere fatturati secondo i listini dell'OR vigente (Mercati 2, 3 ed ex 10) fino a quando Fastweb non ne avesse richiesto l'effettiva cessazione.

Fastweb non ha, a quanto riportato, mai riscontrato la richiesta di TIM e, alla data di presentazione di quest'istanza, non ha mai inviato alcun ordine di cessazione dei *kit* d'interconnessione a 2 Mbit/s in tecnologia TDM.

Di conseguenza TIM, come preannunciato nella comunicazione sopra citata, ha provveduto a fatturare il servizio in questione secondo le condizioni previste dal listino approvato dall'Autorità.

Fastweb ha sistematicamente contestato le fatture emesse da TIM con le seguenti motivazioni:

- a) che le sentenze n. 2802/12 e n. 932/2013 del Consiglio di Stato avrebbero disposto che la simmetria tariffaria ha come presupposto imprescindibile la simmetria architetturale tra operatori interconnessi;
- b) che in applicazione del suddetto principio la delibera n. 668/13/CONS avrebbe imposto la simmetria architetturale e tariffaria a partire dal 1° luglio 2013 e che l'applicazione del principio di simmetria esclusivamente alla componente variabile/minutaria del servizio di terminazione, e non anche ai *kit* e flussi di interconnessione anche dopo la data del 1° luglio 2013, non risulterebbe conforme a tali principi.

Nel richiamare la regolamentazione vigente in relazione all'oggetto, TIM chiede all'Autorità di:

- I. accertare e dichiarare che Fastweb è tenuta al pagamento a TIM dei corrispettivi per *kit* d'interconnessione (canoni e contibuti) e flussi trasmissivi in tecnologia TDM così come fatturati da TIM fino alla loro cessazione;
- II. ordinare a Fastweb il pagamento di tutte le fatture emesse nei suoi confronti e riepilogate in allegato 1 all'istanza e di quelle che verranno emesse da TIM per lo stesso servizio sino alla richiesta di cessazione da parte di Fastweb.

Alla data di presentazione dell'istanza TIM dichiara la mancata corresponsione da parte di Fastweb, per i servizi oggetto della controversia, di una somma complessiva di [*Omissis*].

#### 3 <u>Le controdeduzioni di Fastweb</u>

In relazione all'istanza di avvio della controversia di TIM e tenuto conto della relazione di manifesta fondatezza inviata alle *Parti* dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del *Regolamento*, in data 20 ottobre 2016, prot. n. 55501 Fastweb ha inviato la propria posizione.



[Omissis].

Nel merito Fastweb osserva che, [*Omissis*], debba essere escluso dal perimetro della controversia anche un congruo periodo successivo che tenga conto dei ritardi esclusivamente imputabili alla stessa TIM nel passaggio completo dalla vecchia piattaforma TDM alla nuova piattaforma IP che, come dichiarato dalla stessa TIM, è avvenuto con decorrenza successiva al 4 dicembre 2015, con la conseguenza che solo da tale data Fastweb avrebbe potuto iniziare a pianificare la completa migrazione.

Nel corso dell'audizione del 28 giugno 2017 Fastweb ha evidenziato che, [Omissis], la pretesa di Telecom di fatto ribalta su Fastweb le inefficienze di quest'ultima nelle attività di migrazione alla nuova piattaforma IP.

In sintesi Fastweb chiede all'Autorità [Omissis].

In subordine Fastweb chiede all'Autorità di rigettare l'istanza sia poiché basata su documentazione smentita dai fatti, sia perché relativa a canoni e contributi di periodi per i quali Fastweb non ha potuto migrare nella nuova piattaforma per ritardi imputabili a TIM (4 dicembre 2015), [Omissis].

#### 4 Gli esiti degli approfondimenti istruttori e del tentativo di conciliazione

#### 4.1 Premessa

Prima di procedere si ritiene opportuno richiamare, nel merito della controversia in oggetto, che successivamente alla presentazione delle istanze da parte di TIM l'Autorità è intervenuta regolando i prezzi dei servizi in questione per gli anni 2015 e 2016. In particolare con la delibera n. 33/17/CIR, del 18 aprile 2017, sono state approvate le Offerte di Riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa.

La valorizzazione degli importi delle fatture oggetto delle istanze presentate da TIM, come chiarito in data antecedente all'adozione delle citate delibere, è basata sui prezzi vigenti per l'anno 2014 pur essendo relative ai servizi fruiti da Fastweb per i successivi anni in quanto, nelle more delle decisioni dell'Autorità, la stessa era legittimata a fatturare sulla base dei prezzi all'epoca vigenti salvo conguagliare gli importi in esito alle decisioni dell'Autorità.

Alla luce di quanto sopra, la *Direzione*, nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2017, ha ritenuto di proporre alle *Parti* un percorso conciliativo, condiviso dalle stesse, basato sui seguenti principi:

1) rielaborazione da parte di TIM degli importi connessi ai servizi fruiti da Fastweb ed oggetto delle originarie istanze, sulla base dei nuovi prezzi determinati dall'Autorità con le predette delibere, [Omissis];



- aggiornamento da parte di TIM degli importi della controversia aggiungendo le ulteriori competenze relative alla fruizione da parte di Fastweb dei medesimi servizi per il periodo successivo alla presentazione dell'istanza;
- 3) riconciliazione da parte di Fastweb, tramite confronto con TIM nell'ambito di un tavolo bilaterale, delle quantità dei servizi fruiti sottostanti gli importi fatturati da TIM, dei periodi di riferimento della controversia, nonché della corretta applicazione da parte di TIM dei nuovi prezzi definiti dall'Autorità con le delibere sopra richiamate.

Le *Parti*, nel corso della predetta udienza, hanno dato il loro assenso a percorrere il percorso tracciato dalla *Direzione*.

Nel corso delle udienze tenutesi innanzi l'Autorità lo stesso 11 maggio ed i successivi 28 giugno e 12 luglio 2017, le *Parti* hanno positivamente cooperato secondo il percorso conciliativo tracciato dall'Autorità con particolare riferimento alla riconciliazione delle quantità dei servizi oggetto di fatturazione, ai periodi di riferimento di ciascuna controversia ed al *repricing* delle fatture sulla base dei nuovi prezzi definiti dall'Autorità.

### 4.2 Gli esiti del tavolo tecnico bilaterale di riconciliazione dei dati rispetto ai valori fissati nelle delibere dell'Autorità

Si riportano di seguito gli esiti del ricalcolo, sulla base di quanto sopra, degli importi reclamati da TIM sui canoni e contributi per *kit* e flussi di interconnessione TDM.

Per tale fattispecie, venendo incontro a quanto richiesto da Fastweb e sulla base di quanto concordato anche con l'Autorità nel corso dell'udienza dell'11 maggio, TIM ha provveduto a ricalcolare l'importo complessivo della controversia [*Omissis*].

A fronte di tale ricalcolo, i cui dati sono stati riconciliati tra le *Parti*, Fastweb, nel corso delle udienze successive, ha però confermato la propria posizione di principio, espressa nella prima memoria presentata, circa [*Omissis*] le responsabilità di TIM nei ritardi nella migrazione alla nuova piattaforma IP.

Al fine però di risolvere bonariamente la controversia Fastweb ha chiesto alla controparte di valutare una soluzione conciliativa basata sulla valorizzazione degli importi effettuata con i prezzi relativi alla tecnologia IP [Omissis].

TIM ha però rigettato tale richiesta ritenendo di aver pienamente adempiuto a quanto prospettato dall'Autorità, nella proposta di percorso conciliativo, [Omissis].

Nel corso della conclusiva udienza del 26 luglio 2017 le *Parti* hanno definitivamente rinunciato ad una soluzione conciliativa della vertenza.



#### 5 Valutazioni conclusive dell'Autorità

#### 5.1 Premessa

Come già richiamato, con l'istanza del 27 settembre 2016 Telecom ha richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti di Fastweb per il mancato pagamento di fatture relative a *kit* d'interconnessione TDM.

Come premesso, a fronte degli sviluppi istruttori rappresentati nel precedente paragrafo, nel corso dell'udienza conclusiva del 26 luglio 2017 le *Parti* hanno dichiarato il mancato raggiungimento di un accordo transattivo.

Va detto che, comunque, in esito agli approfondimenti istruttori e al tavolo di confronto bilaterale tra Fastweb e TIM, è stato possibile ri-quantificare, in modo condiviso, la richiesta economica di TIM alla luce dell'aggiornamento dei prezzi dei servizi di accesso resi a Fastweb, in esito ai procedimenti di approvazione delle OR 2015-2016 completati dall'Autorità.

Ciò premesso, sulla base delle evidenze istruttorie e del quadro regolamentare tra l'altro definito dalle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento 2015-2016, l'Autorità ritiene di definire la controversia in oggetto secondo i criteri di seguito riportati.

Si ritiene, tuttavia, prima di passare alle conclusioni, fornire una descrizione sintetica dei fatti allegati e del quadro regolamentare di riferimento.

#### 5.2 Il Fatto

Le fatture oggetto di contestazione (ed i relativi importi), alla data dell'istanza in oggetto, decorrono [*Omissis*].

Come premesso, in data 4 dicembre 2015 TIM ha concluso la migrazione dell'architettura di interconnessione TDM/ISUP verso quella SIP-I/IP richiesta da Fastweb. Tuttavia, a quanto allegato da TIM, alla data di presentazione dell'istanza, Fastweb non ha mai inviato alcun ordine di cessazione dei *kit* d'Interconnessione a 2 Mbit/s in tecnologia TDM.

Di conseguenza TIM ha provveduto a fatturare il servizio in questione secondo le condizioni previste dal listino approvato dall'Autorità.

Fastweb avrebbe sistematicamente contestato le fatture emesse da TIM con le seguenti motivazioni:

c) che le sentenze n. 2802/12 e n. 932/2013 del Consiglio di Stato avrebbero disposto che la simmetria tariffaria ha come presupposto imprescindibile la simmetria architetturale tra operatori interconnessi;



d) che in applicazione del suddetto principio la delibera n. 668/13/CONS avrebbe imposto la simmetria architetturale e tariffaria a partire dal 1 luglio 2013 e che l'applicazione del principio di simmetria esclusivamente alla componente variabile/minutaria del servizio di terminazione e non anche ai kit e flussi di interconnessione anche dopo la data del 1 luglio 2013 non risulterebbe conforme a tali principi.

Nel richiamare la regolamentazione vigente in relazione all'oggetto, TIM ha chiesto all'Autorità di:

- III. accertare e dichiarare che Fastweb è tenuta al pagamento a TIM dei corrispettivi per *kit* d'interconnessione (canoni e contibuti) e flussi trasmissivi in tecnologia TDM così come fatturati da TIM fino alla loro cessazione;
- IV. ordinare a Fastweb il pagamento di tutte le fatture emesse nei suoi confronti e riepilogate in allegato 1 all'istanza e di quelle che verranno emesse da TIM per lo stesso servizio sino alla richiesta di cessazione da parte di Fastweb.

#### 5.3 Il quadro regolamentare e contrattuale in relazione all'oggetto della controversia

Per quanto sopra richiamato, i costi oggetto della controversia dei *kit* di interconnessione (canoni e contributi) sono stati approvati dall'Autorità con delibera n. 33/17/CIR.

[Omissis]

Il tema della migrazione amministrativa da TDM a IP, che in qualche modo Fastweb utilizza per giustificare i mancati pagamenti, è stato trattato nella delibera n. 52/15/CIR di approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP, pubblicata il 26 giugno 2015 sul sito web dell'Autorità.

In particolare si rammenta come, al punto D.87 della delibera n. 52/15/CIR, l'Autorità abbia replicato alle osservazioni di alcuni OLO sul tema controverso, riportate al punto D.83 della medesima delibera. Per completezza si riporta di seguito il contenuto del punto D.83, osservazioni degli operatori, e quanto replicato al punto D.87, conclusioni dell'Autorità.

Nel paragrafo "5.1. Tempi di migrazione da TDM a VoIP/IP", e specificatamente al paragrafo "5.2.2. Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti di cui alla delibera n. 71/14/CIR", viene riportato quanto segue (enfasi aggiunte):

D83. <u>Alcuni OLO osservano che la delibera n. 668/13/CONS, prevede, a partire dal 1 luglio 2013, la piena simmetria architetturale tra operatori indipendentemente dal </u>



passaggio o meno all'interconnessione IP. Osservano che il glide path proposto dall'Autorità azzera il differenziale di costo per l'acquisto dei kit tra Telecom Italia e gli OLO soltanto al 1 aprile 2014 (16 mesi a partire dal 1 gennaio 2013), creando un sussidio a favore dell'incumbent. Richiedono pertanto un intervento dell'Autorità volto a prevedere che la simmetria architetturale IP simulata per la tariffa minutaria venga applicata anche ai kit di interconnessione già dal 1 luglio 2013, ovvero che da quella data gli OLO remunerino Telecom Italia per il costo del kit solo per un numero simmetrico di punti di interconnessione, sulla base dell'architettura IP (i 32 punti IP approvati con delibera n. 668/13/CONS). Il costo di tali kit dal 1 luglio 2013 al 1 luglio 2015 potrebbe essere equiparato al solo costo dei kit IP o, in subordine, calcolato utilizzando il mix di costo TDM ed IP ipotizzato dalla delibera n. 668/13/CONS per la terminazione voce, prevedendo il 100% del costo dei kit IP dal 1 luglio 2015.

L'Autorità ha fornito la propria replica nel paragrafo "5.2.3 Le conclusioni dell'Autorità", al punto D.87 della delibera n. 52/15/CIR:

"Con riferimento alle osservazioni di cui al punto D.83, si intende richiamare che la delibera n. 668/13/CONS prevede, a partire dal 1 luglio 2013, la simmetria tariffaria del traffico telefonico e non la simmetria architetturale, ipotizzata (punto V.3, "Per quanto riguarda le osservazioni relative al glide path, dal momento che il tempo effettivo di migrazione varia da operatore ad operatore, in funzione della dimensione, l'Autorità osserva che non esiste una "percentuale di migrazione del mercato". Pertanto, le percentuali di migrazione TDM/IP sono finalizzate esclusivamente alla definizione di un percorso di riduzione valido per tutti gli operatori e sono svincolate dalle percentuali di traffico effettivamente migrato. Pur avendo gli operatori tempi di migrazione differenti, l'Autorità ritiene comunque congruo prevedere una durata biennale per il completamento del processo di migrazione, quindi conferma l'entrata in vigore delle tariffe determinate dal modello dal 1 luglio 2015. Pertanto, l'Autorità non ritiene opportuno accogliere le richieste di revisione delle suddette percentuali riportate ai punti 0.33 e 0.34") a partire da luglio 2015. La riduzione dei costi dei kit TDM avviene, pertanto, a seguire della migrazione da TDM a IP. Affinché Telecom Italia sia incentivata a non frapporre ostacoli alla migrazione è stato previsto lo strumento della migrazione amministrativa. A tale riguardo, si richiama quanto previsto dalla delibera n. 64/14/CIR".

#### 5.4 Conclusioni

a) Fastweb sostiene che le sentenze n. 2802/12 e n. 932/2013 del Consiglio di Stato abbiano disposto che la simmetria tariffaria abbia come presuposto imprescindibile la simmetria architetturale tra operatori interconnessi e che in applicazione del suddetto principio la delibera n. 668/13/CONS abbia imposto la simmetria architetturale e tariffaria a partire dal 1 luglio 2013 e che l'applicazione del principio di simmetria esclusivamente alla componente variabile/minutaria del servizio di terminazione e non anche ai kit e flussi di



interconnessione anche dopo la data del 1 luglio 2013 non risulterebbe conforme a tali principi.

I richiami regolamentari di cui sopra evidenziano come l'Autorità abbia già analizzato la questione, sottoposta da alcuni operatori negli stessi termini di cui all'istanza in oggetto, e si sia, a tale riguardo, espressa in modo chiaro, evidenziando che la delibera n. 668/13/CONS prevede, a partire dal 1 luglio 2013, la simmetria tariffaria del traffico telefonico e non la simmetria architetturale.

La riduzione dei costi dei *kit* TDM avviene, pertanto, a seguito della migrazione da TDM a IP, mano a mano che i *kit* TDM sono cessati ai sensi di quanto previsto dalle pertinenti Offerte di Riferimento, e non per mezzo della richiesta "simmetria architetturale". Affinché TIM sia incentivata a non frapporre ostacoli alla migrazione, prolungando artificialmente i ricavi dai *kit* di interconnessione TDM, è stato, infatti, previsto, con delibera n. 64/14/CIR, lo strumento della migrazione amministrativa. Ciò a maggior conferma del fatto che i *kit* TDM vanno remunerati fino a cessazione degli stessi a seguito della migrazione tecnica.

- b) [Omissis]
- c) Nel merito Fastweb osserva che, [Omissis], debba essere escluso dal perimetro della controversia anche un congruo periodo successivo che tenga conto dei ritardi, oggetto della controversa archiviata con la determina succitata, esclusivamente imputabili alla stessa TIM nel passaggio completo dalla vecchia piattaforma TDM alla nuova piattaforma IP che, come dichiarato dalla stessa TIM, è avvenuto con decorrenza 4 dicembre 2015 rispetto alla data presunta del giugno 2013.

[Omissis]

d) Fastweb ha poi chiesto agli Uffici una verifica, in contraddittorio, delle fatture oggetto di contestazione.

Nel corso del procedimento è stato svolto tale contraddittorio e le Parti hanno effettuato la verifica di dettaglio dei dati contabili sottostanti alle fatture reclamate da TIM, come sopra riportato e risultante dagli atti del presente procedimento. In conclusione, l'Autorità ritiene che Fastweb debba pagare a TIM gli importi relativi ai servizi in questione per le competenze maturate e richieste da quest'ultima a decorrere dal [Omissis], determinate sulla base dei prezzi definiti nella delibera n. 33/17/CIR, per un importo complessivo calcolato tenendo in massima considerazione i dati contabili riconciliati tra le Parti nel corso del procedimento, fermo restando che nel corso dell'audizione del 28 giugno 2017 Fastweb ha evidenziato che, [Omissis].

VISTI gli atti del procedimento;



UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*:

#### **DELIBERA**

#### Articolo 1

- 1. Fastweb deve pagare a TIM gli importi relativi ai canoni e ai contributi per la fornitura da parte di TIM di *kit* e flussi di interconnessione TDM maturati a decorrere dal [*Omissis*] e valorizzati sulla base dei prezzi definiti nella delibera n. 33/17/CIR.
- 2. Per gli effetti del comma precedente Fastweb deve pagare a TIM un importo complessivo calcolato sulla base dei criteri di riconciliazione e dei dati contabili prodotti dalle *Parti* nel corso del procedimento, di cui in premessa al presente provvedimento.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

La presente delibera è notificata a TIM S.p.A. e a Fastweb S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Capecchi